

## VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

## Rimpatrio giuridico in pillole

Ho sentito parlare anche di «rimpatrio giuridico» ma non mi è chiaro di che cosa si tratti.

G.C.

## Risponde Vittorio Fortunato, Wealth Planning, UBS Fiduciaria

Il «rimpatrio giuridico» è una opzione di emersione che si può implementare con l'intervento di una fiduciaria italiana. In questo caso la fiduciaria italiana apre in nome proprio ma per conto del fiduciante un rapporto bancario presso l'intermediario estero, sul quale vengono poi trasferite le attività oggetto di voluntary detenute dal contribuente (senza trasferirle quindi fisicamente in Italia). Per quanto il rapporto bancario intestato fiduciariamente continui quindi ad essere detenuto presso un intermediario estero, dal punto di vista fiscale è come se lo stesso fosse detenuto in Italia in quanto sarà la fiduciaria italiana ad adempiere normalmente a tutti gli obblighi di tassazione delle rendite finanziarie in Italia e all'applicazione dell'imposta di bollo, sollevando il fiduciante (salvo casi particolari come ad esempio alcune tipologie di fondi non armonizzati) dagli obblighi dichiarativi di autotassazione e compilazione del quadro RW.

## Trasferimento del conto o no?

Se dovessi decidere di aderire alla voluntary disclosure, devo necessariamente trasferire il mio conto corrente e le mie attività finanziarie (azioni, obbligazioni ed altri strumenti finanziari) presso una banca italiana o posso anche lasciarli all'estero?

P.M.

## Risponde Vittorio Fortunato, Wealth Planning, UBS Fiduciaria

Non necessariamente le attività fatte emergere con la voluntary devono essere trasferite in Italia. Possono anche essere mantenute all'estero con intestazione fiduciaria (in un rapporto bancario intestato ad una fiduciaria italiana per conto del contribuente) o anche direttamen-

te in un rapporto bancario direttamente intestato al contribuente. In quest'ultimo caso però se il paese estero non appartiene all'Unione europea o allo Spazio economico europeo con effettivo scambio di informazioni (o il contribuente non autorizzi allo scambio di informazioni l'intermediario estero e quest'ultimo vi acconsenta) allora lo «sconto» delle sanzioni RW non è ridotto alla metà dei minimi edutali ma è ridotto soltanto di un quarto. Essendo il rapporto detenuto direttamente all'estero il contribuente dovrà poi provvedere ad adempiere direttamente a tutti gli obblighi di autotassazione delle rendite finanziarie in dichiarazione dei redditi (quadri RT, RM, RL), all'applicazione dell'Ivafe e assolvimento degli adempimenti di monitoraggio fiscale (Quadro RW).

## Prossime scadenze normative

Adesso che la legge sulla voluntary è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale quali sono le prossime scadenze normative?

F.d'A.

## Risponde Vittorio Fortunato, Wealth Planning, UBS Fiduciaria

La legge sulla voluntary disclosure, legge 15 dicembre 2014, n. 186 («Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio») è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, ossia 15 giorni dopo la pubblicazione, ed entro trenta giorni dall'entrata in vigore, ossia entro il 31 gennaio 2015 dovrebbe essere emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che ne disciplini le modalità applicative. Inoltre entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore di tale provvedimento, quindi entro il 1° marzo 2015, è fissato il termine per gli stati «black list» per la firma di accordi che consentano lo scambio di informazioni con l'Italia, che secondo quanto previsto dalla legge stessa permetterebbe di beneficiare di importanti istituti premiali relativamente al calcolo delle sanzioni previste dalla voluntary.

## Ecco cosa si può regolarizzare

Cosa, in concreto, è possibile regolarizzare con la voluntary disclosure?

M.F.


## Risponde Stefano Loconte

Per quanto concerne il profilo oggettivo, i cespiti regolarizzabili sono tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona: conti correnti, polizze assicurative, trust, fondi comuni, depositi di metalli preziosi, immobili, partecipazioni, imbarcazioni, navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Tali investimenti ed attività dovranno, quindi, essere messi in regola fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che sono serviti per costituirli o acquistarli (andranno, inoltre, forniti i dati relativi ai redditi che ne derivano). L'ultima osservazione concerne l'obbligo da parte del contribuente, che intenda aderire, di fornire - con i dati di cui sopra - i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, contributi previdenziali, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, comma 1, dlgs 167/90).

I LETTORI POSSONO INVIARE  
I LORO QUESTI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia  
[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)

## Voluntary Disclosure



IN EDICOLA

Disponibile anche on line sul sito  
[www.classabbonamenti.com](http://www.classabbonamenti.com)

ItaliaOggi



## Voluntary Disclosure

Martedì 13 gennaio 2015, ore 9.30 - 13.00

In diretta su



Canale 507 di Sky

In streaming su

[www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it)[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)[www.milanofinanza.it](http://www.milanofinanza.it)

E in collegamento con le sedi dei dottori commercialisti e degli avvocati.  
La partecipazione all'evento è valida ai fini della formazione professionale continua.

## PROGRAMMA

## Introduce e modera:

**Marino Longoni**  
Condirettore ItaliaOggi

## Intervista a:

**Luigi Casero**  
Viceministro dell'Economia e delle Finanze  
**Gerardo Longobardi**  
Presidente CNDECE

## Esperti

**Antonio Martino**  
Responsabile UCIFI  
**Vincenzo Josè Cavallaro**  
Studio Cordeiro Guerra  
**Francesco Squeo**  
Studio Belluzzo&Partners  
**Raul Angelo Papotti**  
Studio Chiomenti  
**Marco Tullio Valiante**  
UBS Fiduciaria

## Temi

- Chi può sanare? E cosa?
- I costi della Voluntary Disclosure
- La procedura di regolarizzazione
- Le conseguenze dell'adesione
- Il nuovo ravvedimento operoso
- I rischi della non adesione
- Il ruolo dell'intermediario finanziario

MF  
SERVIZI  
EDITORIALI

Ordini professionali,  
Enti e Associazioni possono  
richiedere gratuitamente  
il collegamento presso la propria  
sede ed essere Partner dell'evento.  
Per informazioni: 02.58219.216;  
email: [voluntary.italiaoggi@class.it](mailto:voluntary.italiaoggi@class.it)

[www.ubs.com/voluntary](http://www.ubs.com/voluntary)

In collaborazione con

UBS